

Atto costitutivo dell'associazione: "Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige"

Il giorno 2 aprile 1998 in Bolzano presso "Haus der Kultur" alle ore 10.00 davanti al notaio dott. Gianguido Isotti si è tenuto l'atto costitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti.

Riportiamo le parti più significative dell'atto costitutivo.

... omissis ...

Articolo 1

L'Associazione Albergatori della Provincia di Trento, l'Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l'Unione Albergatori e Pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l'Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Esercenti Trasporti a Funne della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l'Associazione Provinciale dell'Artigianato della Provincia di Bolzano, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l'Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l'Unione Contadini della Provincia di Trento, l'Associazione Confesercenti di Trento, l'Associazione Confesercenti dell'Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l'UIIPA di Trento per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI, UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL,UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITÀ, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIB, UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI, SANITÀ, UILFUR, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori e comunque tutti gli enti e le associazioni che sono come sopra rappresentate, dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, ai sensi dell'articolo 12 del c.c. ed in applicazione delle norme del decreto legislativo n. 124/93 e successive modifiche, nonché in attuazione dell'accordo istitutivo sottoscritto il 19 gennaio 1998, una associazione denominata:
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE di seguito denominata "Fondo".

Articolo 2

Il "Fondo" ha sede in Bolzano.

Articolo 3

Scopo esclusivo del “Fondo” è l'erogazione, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni, di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, con l'obiettivo di avvalersi altresì delle provvidenze disposte dalla legge regionale 3/97, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale pensionistica.

Articolo 4

La durata del “Fondo” è a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 37 dello Statuto.

Articolo 5

Il “Fondo” è retto dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “Y” e ne forma parte integrante e sostanziale. Viene inoltre approvato ed allegato sotto la lettera “Z” il regolamento elettorale per l'elezione dei delegati. Ai sensi dell'articolo 51 della legge del 16 febbraio 1913 n. 89 i presenti delegano per le firme dei fogli intermedi e degli allegati i primi 6 componenti.

Articolo 6

6.1. Dalla data del presente atto, di costituzione del “Fondo”, e fino all'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione statutariamente eletto il “Fondo” è retto da un Consiglio di Amministrazione iniziale, la cui composizione e i cui compiti vengono di seguito specificati.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione iniziale è composto da dodici membri, di cui sei espressione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e sei espressione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

6.3. A comporre il Consiglio di Amministrazione iniziale sono chiamati i signori di seguito elencati, di cui i primi sei designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed i secondi sei dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CHRISTOF Rudolf - Presidente del Wirtschaftsring
ZOBELE Enrico - Presidente degli Industriali di Trento
FRITZ Herbert - Presidente degli Handwerker
UEZ Tullio - Presidente dell'Unione Artigiani di Trento
MAYR Georg - Presidente del Bauernbund
FEDRIGOTTI Silvio - Dirigente della Provincia Autonoma di Trento

PARDELLER Georg - ASGB di Bolzano
ISCHIA Franco - CGIL del Trentino
GIORDANO Giuseppe - CISL/SGB di Bolzano
MONARI Ermanno - UIL del Trentino
CAVALLO Salvatore - CGIL/AGB di Bolzano
POMINI Lorenzo - CISL del Trentino

... omissis ...

Articolo 7

7.1. Il Consiglio di Amministrazione iniziale è presieduto congiuntamente da un componente scelto dal Consiglio stesso fra quelli di estrazione datoriale ed un componente scelto fra quelli di estrazione dei lavoratori.

7.2. Essi hanno congiuntamente la legale rappresentanza del "Fondo".

7.3. Il Consiglio è convocato congiuntamente dai due rappresentanti legali con le stesse modalità previste dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione statutario e la presidenza della riunione è affidata, alternativamente, ai due componenti più anziani in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.

7.4. Per la validità delle sedute e delle delibere valgono i medesimi criteri e le medesime maggioranze stabilite dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione statutario.

7.5. Il Consiglio di Amministrazione iniziale provvederà a sostituire quei membri che, per qualunque ragione, venissero a cessare dalla carica; in tal caso, la nomina verrà effettuata sulla base di designazione della parte istitutiva di appartenenza.

7.6. Nel caso in cui venga a cessare dalla carica un membro munito della rappresentanza legale, il Consiglio di Amministrazione iniziale provvederà, oltre che alla sua sostituzione, all'attribuzione della medesima legale rappresentanza ad uno dei suoi membri, su indicazione della parte istitutiva di appartenenza.

Articolo 8

Dalla data del presente atto e fino all'insediamento del primo Collegio dei Revisori Contabili statutariamente eletto, i compiti di cui agli articoli 2403 e segg. del cod. civ. sono svolti da un Collegio dei Revisori Contabili iniziale, composto da due membri, di cui uno espressione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Revisori contabili sono stati nominati: KUNTNER Markus per le parti imprenditoriali e PRANDI Sergio per le parti sindacali.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili iniziali restano in carica fino a quando la prima Assemblea non abbia proceduto, secondo quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili e tali Organi non siano insediati.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione iniziale svolge le seguenti attività:

10.1. attua gli adempimenti necessari ed espleta le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del "Fondo", che sarà inoltrata dal Consiglio di Amministrazione statutariamente eletto;

10.2. predispone e consegna per il tramite dei datori di lavoro a tutti i lavoratori potenziali aderenti al "Fondo" la documentazione utile all'adesione, e precisamente:

10.2.1. la scheda informativa, preventivamente approvata dalla Commissione di vigilanza, contenente indicazioni su: dati relativi al "Fondo", regime e tipologia delle prestazioni e relative condizioni di accesso; ammontare delle contribuzioni definito in ragione del settore di appartenenza; trasferimento e riscatto delle posizioni; criteri generali di impiego delle risorse; regime delle spese; risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione;

10.2.2. il modulo di domanda di adesione al "Fondo", che i lavoratori intenzionati ad aderire sottoscriveranno e consegneranno al datore di lavoro dal quale dipendono;

10.3. realizza le attività promozionali volte a far conoscere il "Fondo" al fine di raccogliere le adesioni;

10.4. raccoglie le domande di adesione e cura i conseguenti adempimenti amministrativi.

Articolo 11

11.1. Il Consiglio di Amministrazione iniziale è incaricato di disporre l'adeguamento dello Statuto del "Fondo" secondo eventuali indicazioni della Commissione di vigilanza e/o delle parti istitutive e cura la diffusione delle informazioni relative agli adeguamenti disposti in vista del presente comma;

11.2. predispone il primo Regolamento di attuazione dello Statuto del "Fondo" in conformità alle disposizioni legali primarie e secondarie, alle direttive ed ai principi stabiliti dalle fonti istitutive e dallo Statuto.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione iniziale indice le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento elettorale, non appena raggiunta l'adesione di 8.000 (ottomila) lavoratori; attiva conseguentemente le procedure per eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione statutario e ne cura l'insediamento.

Articolo 13

Per la realizzazione delle succitate attività ed a copertura delle spese inerenti la costituzione, l'avvio ed il funzionamento del "Fondo", il Consiglio di Amministrazione iniziale determina le quote di iscrizione nella medesima quantità e con le stesse modalità previste dai contratti collettivi di categoria per ciascuno dei settori; il Consiglio determina altresì la quota associativa nei limiti dell'ammontare massimo annuo, per i primi due anni, di Lire 20.000 a carico dell'azienda e Lire 20.000 a carico del lavoratore, a valere sulle quote di contribuzione previste dai singoli contratti collettivi.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione adotta adeguate istruzioni in base alle quali:

- a) il datore di lavoro fornirà al lavoratore, associato al "Fondo" tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita mensile indicazione nella busta paga;
- b) trimestralmente, all'atto dei versamenti al "Fondo", il datore di lavoro fornirà al lavoratore associato al "Fondo" il prospetto del versamento trimestrale effettuato distinguendo tra quota trattenuta al lavoratore, quota a carico dell'azienda, quota di TFR;
- c) con la busta paga di gennaio dell'anno successivo, o con l'ultima busta paga in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro fornirà a ciascun lavoratore associato al "Fondo" un prospetto contenente il totale dell'anno delle quote dei versamenti al "Fondo" distinguendo tra quota a carico della azienda, quota trattenuta al lavoratore e quota del TFR;
- d) secondo modalità e tempi che saranno definiti, anche con riferimento alle date di decorrenza dei versamenti al "Fondo" previste dai singoli contratti collettivi di lavoro, i datori di lavoro alleggeranno ad una delle buste paga di tutti i lavoratori il facsimile di scheda di adesione al "Fondo" completo di scheda informativa.

... omissis ...